




TRIBUNALE DI CUNEO

Sezione Penale



A tutti i magistrati, anche onorari, in servizio alla Sezione Penale  
Al MAGRIF del Tribunale di Cuneo  
Al Sig. Dirigente del Tribunale  
e p.c.

Al Sig. Presidente del Tribunale di Cuneo  
Al sig. Procuratore della Repubblica – sede

Al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo

LINEE GUIDA

per la fissazione e la celebrazione delle udienze penali con la partecipazione di imputati detenuti in carcere, a norma dell’art. 221 del D.L. 19.5.2020, n. 34 (conv. in L. 17.7.2020, n. 77).

PREMESSE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Modifica all’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»; considerato in particolare il disposto del comma 9 dell’art. 221 del predetto D.L., il quale statuisce che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146 - bis e 147 - bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146 -bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n.271 del 1989. Il consenso dell’imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L’udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell’ausiliario del giudice nell’ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l’ora e le modalità del collegamento.”

Rilevato che il D.L. citato, nel testo definitivamente convertito, prevede che: “Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10” e, dunque, anche il sopra ricordato comma 9;

osservato che la ratio della disposizione normativa in questione è evidentemente quella di scongiurare quanto più possibile i contatti tra i detenuti ed il resto della popolazione, in modo tale da prevenire occasioni di diffusione del contagio da COVID-19 in ambienti ristretti come il carcere;

rilevato quindi che la celebrazione di udienza con la partecipazione da remoto dell’imputato detenuto in carcere deve considerarsi la soluzione preferibile, laddove possibile, rispetto all’ordinaria presenza fisa

dell'imputato in udienza;

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale in data 23.7.2020, avente ad oggetto *“nuove disposizioni per fronteggiare l'epidemia da Coronavirus. Misure organizzative per gli uffici giudiziari del Tribunale di Cuneo - Nuovo testo dell'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (a seguito della legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020)”*, che ha demandato ai Presidenti di Sezione ed alla Dirigente di dare le opportune disposizioni operative e di dettaglio a tale provvedimento normativo, negli ambiti di rispettiva competenza;

ritenuto pertanto doveroso fornire alcune linee guida operative a cui attenersi, fino alla data del 31.10.2020, nella fissazione e nella trattazione delle **udienze penali con imputati detenuti ristretti in carcere**, (si precisa che il dettato normativo considera espressamente solo la detenzione in carcere e, pertanto, le particolari modalità di espletamento dell'udienza con partecipazione dell'imputato da remoto non si estendono agli imputati sottoposti ad altra misura restrittiva, quali gli arresti domiciliari);

## **AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA**

Nel caso in cui si debba procedere alla trattazione di processo penale nei confronti di un imputato detenuto in carcere (anche per altra causa), il magistrato dovrà preliminarmente valutare la concreta possibilità dello svolgimento dell'udienza con la partecipazione dell'imputato da remoto.

La limitatezza delle attrezzature informatiche a disposizione del Tribunale di Cuneo impone, infatti, di verificare anzitutto la praticabilità di un collegamento da remoto dall'ambiente destinato alla celebrazione dell'udienza (da individuarsi tenendo conto delle concrete attività processuali da espletare e del numero di persone che partecipano all'udienza, onde evitare sovraffollamenti).

Laddove tale praticabilità sia da escludersi, l'udienza verrà celebrata in compresenza fisica di tutte le parti (ivi compreso l'imputato), previa emissione da parte del giudice di motivato provvedimento scritto, accompagnato dall'ordine di traduzione dell'imputato (e fatto salvo ovviamente il diritto di quest'ultimo di rinunciare a comparire).

Nel caso, invece, in cui sia stata positivamente valutata la concreta possibilità della partecipazione da remoto dell'imputato all'udienza, dovrà essere preventivamente inviato al P.M., a tutti i difensori delle parti ed all'imputato detenuto, un **avviso contenente** il giorno, l'ora, il luogo in cui si terrà l'udienza e l'indicazione delle modalità con le quali potrà partecipare da remoto l'imputato ristretto in carcere.

Nel medesimo avviso dovrà essere assegnato all'imputato un termine perentorio, fino a non meno di 7 giorni prima dell'udienza fissata per comunicare alla Cancelleria del Tribunale per iscritto, personalmente attraverso l'ufficio matricola dell'istituto ove è ristretto, oppure a mezzo di procuratore speciale, il proprio consenso a partecipare da remoto all'udienza. La fissazione di un termine di tal fatta risulta indispensabile per consentire al giudice di organizzare gli strumenti informatici necessari alla celebrazione dell'udienza da remoto o, in alternativa, la traduzione dell'imputato in Tribunale.

Al fine di consentire da parte dell'imputato l'esercizio della facoltà di partecipare, ove possibile, all'udienza da remoto, è necessario che l'avviso di cui sopra venga inviato anche laddove l'udienza di cui si tratta fosse già stata calendarizzata preventivamente all'entrata in vigore dell'art. 221, comma 9, cit.

Nel caso in cui l'imputato non comunichi il proprio consenso nel termine assegnatogli, l'udienza verrà tenuta in compresenza fisica di tutte le parti presso l'aula di udienza e dovrà essere disposta la traduzione in Tribunale del detenuto.

Resta naturalmente ferma la possibilità per il giudice delle indagini preliminari di recarsi presso l'istituto di pena ad operare le convalide degli arrestati e gli interrogatori di garanzia, dato che il riferimento normativo alla qualità di “imputato” o “condannato”, porta a ritenere che l'art. 221, comma 9, non trovi applicazione ai semplici indagati.

## **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA**

Nel caso in cui l'imputato detenuto in carcere abbia manifestato il consenso alla sua partecipazione all'udienza da remoto, si potrà procedere attivando un collegamento con tale soggetto ed il suo difensore.

Infatti, la norma dell'art. 221, comma 9, cit., prevede la partecipazione fisica in udienza - da tenersi necessariamente in un locale del Tribunale di Cuneo - esclusivamente del Giudice, del P.M. e dell'ausiliario

(cancelliere) e, nel contempo, non prevede in alcun modo la possibilità per il difensore di operare un autonomo collegamento a distanza. Conseguentemente, il difensore dell'imputato dovrà recarsi presso l'istituto di detenzione ove si trova ristretto il suo assistito e parteciperà insieme a lui all'udienza da un locale attrezzato per il collegamento da remoto presso quell'istituto.

Il collegamento del luogo dell'udienza con l'imputato verrà attuato utilizzando il programma "Teams" (o, in alternativa "Skype for business"). Infatti, il provvedimento del Direttore del D.G.S.I.A. Min. Giustizia di individuazione dei programmi per lo svolgimento delle udienze penali e civili n. 3413 del 10 marzo 2020, pubblicato in pari data sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, ha individuato per i collegamenti da remoto i programmi *SKYPE FOR BUSINESS* e *MICROSOFT TEAMS*, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

A tal fine, prima dell'udienza, il giudice avrà cura di inviare, al recapito e-mail della casa circondariale ove si trova ristretto il detenuto, il "link" impiegabile a tal fine. E' quindi opportuno che, prima dell'udienza, il giudice, anche attraverso il personale di cancelleria, prenda contatti con il personale dell'istituto di detenzione al fine di verificare l'esattezza dell'indirizzo e-mail in questione e di accertarsi della concreta possibilità del collegamento.

Per comodità, si riportano qui di seguito i contatti esistenti presso gli istituti di pena siti nel circondario del Tribunale di Cuneo:

- presso la Casa Circondariale di Cuneo: [francesco.mandaglio@giustizia.it](mailto:francesco.mandaglio@giustizia.it)
- presso la Casa Circondariale di Saluzzo: [santino.falcone@giustizia.it](mailto:santino.falcone@giustizia.it)
- presso la Casa Circondariale di Fossano: [marino.spinardi@giustizia.it](mailto:marino.spinardi@giustizia.it)

Il collegamento verrà concretamente attuato cliccando da parte del personale dell'istituto di pena sul link che verrà trasmesso al recapito e-mail della casa circondariale ove si trova l'imputato.

Si precisa che l'attuale dotazione di mezzi informatici a disposizione del Tribunale consente attualmente un collegamento da remoto da ciascuna stanza dei magistrati togati. E' dunque possibile prevedere la celebrazione di udienze con la partecipazione da remoto dell'imputato detenuto, da tali ambienti, laddove la natura delle attività processuali da svolgere ed il conseguente numero (limitato) di partecipanti all'udienza lo consentano.

E' nondimeno altresì doveroso ricordare che, allo stato, vi è soltanto un'apparecchiatura (modem/router) utilizzabile per realizzare collegamenti da remoto dalle aule di udienza. E' quindi necessario che, laddove uno dei giudici (anche onorari) intenda calendarizzare la partecipazione da remoto di un imputato detenuto con collegamento dall'aula di udienza abitualmente utilizzata, verifichi preventivamente, di intesa con il MAGRIF, la disponibilità dell'apparecchiatura per il giorno destinato a tale incombenza.

Le istruzioni per l'utilizzo di tale apparecchiatura sono già state da tempo diffuse dal MAGRIF, dr. Scarabello.

Al fine di evitare sovrapposizioni nell'utilizzo dei macchinari, il MAGRIF avrà cura di predisporre un calendario, conservato (unitamente all'apparecchiatura) presso la Segreteria del Presidente, ove sarà possibile prenotare l'utilizzo dell'attrezzatura informatica, con apposita annotazione per lo specifico giorno individuato.

Si comunichi.

Cuneo, 23.7.2020.

Il Presidente della Sezione Penale

*Marcello Pisani*  
